

Tribunale di Vicenza

- Cancelleria Concorsuale -

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone Presidente rel.

dott. Paola Cazzola Giudice

dott. Giovanni Genovese Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione presentato il 9.1.2023 dal legale rappresentante della società **UMWELT NORD OST srl** con sede in Montebello Vicentino (VI) via Lungochiampo n. 113/A, in forza di determina del'A.U. del 6.7.2022, verbale Notaio Giorgio Gottardo di Padova (PD), iscritta nel Registro delle Imprese in data 13.7.2022, con la difesa dell'avv. Filippo Lo Presti di Padova, presso il cui Studio è eletto domicilio (come da mandato in atti);

- ritenuta la completezza della documentazione in atti, con particolare riferimento alle adesioni dei creditori (documentate nella percentuale indicata a pag. 22 dell'attestazione - All. 34 al ricorso del 9.1.2023 - e nella attestazione integrativa del 5.6.2023, ed alla pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 9.1.2023;

- rilevato che hanno aderito all'accordo creditori privati che rappresentano il 56% del passivo complessivo e creditori pubblici che rappresentano il 26% del totale debito (sotto forma di *cram down* ex art. 182-bis l.f.);

- vista l'attestazione del dr. Giovanni Pege, rilasciata in data 9.1.2023, secondo cui il presente accordo è idoneo a garantire il pagamento dei creditori rimasti ad esso estranei nei termini di legge;



- ritenuto che sono rispettate le condizioni di legge, ed in particolare che è decorso il termine di 30 gg. dalla pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese, essendo stata proposta una sola opposizione, da parte di Agenzia delle Entrate, in data 3.2.2023, che si incentra sui seguenti argomenti:

- 1) **inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine di 90 gg. entro il quale l'AdE può aderire o meno all'ADR:** il motivo è ad oggi superato dal concreto decorso dei 90 giorni prescritti dalla legge, prima di giungere alla decisione;

- 2) **illegittimità della richiesta di applicazione dell'art. 182-bis, co. 4, l.f., per insussistenza del presupposto della mancata adesione dell'Amministrazione:** il motivo è infondato, poiché il senso della norma è proprio quello di poter prescindere dall'adesione della Amministrazione, senza la necessità che essa si pronunci espressamente in tal senso;

- 3) **impossibilità di avviare le trattative instaurare un contraddittorio con la ricorrente (al fine di valutare l'attivo sociale, l'alternativa fallimentare) e di sottoscrivere un eventuale accordo con le relative clausole:** il motivo è assorbito dalla attestazione del Dr. Pege e dalle note del Commissario Giudiziale (depositate il 23.2.2023 ed il 21.4.2023), secondo cui, superati i rilievi di merito posti dalla Amministrazione, l'alternativa liquidatoria sarebbe per essa comunque peggiorativa, ciò che rileva anche ai fini del positivo *cram down* in favore dell'Erario;

- 4) **inapplicabilità del *cram down* e della contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies, l.f.:** sussistono invero i presupposti di legge per estendere l'accordo ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria dei creditori pubblici, ai sensi



dell'art. 182-septies l.f., posto che la mancata manifestazione di voto dell'Erario (=mancata adesione) va intesa come voto positivo, in quanto decisivo per la formazione delle maggioranze e, in questo caso, anche come presupposto per l'estensione degli effetti dell'accordo;

- **5) eventi successivi al deposito del ricorso per l'omologa dell'accordo e fattibilità del piano:** il motivo è irrilevante, atteso che si riferisce al sequestro del capitale ed all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di FUTURA LEAF srl, soggetto estraneo alla presente procedura, anche in termini indiretti, come risulta dalla nota del C.G. del 23.2.2023 (pag. 6);

- verificato, con riferimento alla categoria dei creditori a cui appartengono i creditori non aderenti ai quali si vuole estendere l'accordo, che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative, sono stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentano il 75 per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria (fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria);

d) i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali sono estesi gli effetti dell'accordo possono risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria;



e) il debitore ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo;

- ritenuta l'assenza di elementi ostativi alla omologa dell'accordo;

- rilevato che l'attestatore ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini seguenti: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

P. Q. M.

visti gli artt. 161 e 182*bis* L.F.;

omologa l'accordo di ristrutturazione proposto in data 9.1.2023 dalla società **UMWELT NORD OST srl**, con sede in Montebello Vicentino (VI) via Lungochiampo n. 113/A (**C.F. 03910980246**);

ordina che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dagli artt. 45, co. 2, e 93 CCII.

Vicenza, 8.6.2023.

Il Presidente est.

